

**ART. 1 - Costituzione – Denominazione – Sede**

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una Associazione avente la seguente denominazione: "reAct – associazione di cultura liberale ODV – ETS" – da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Busto Arsizio in Via Gavinana 14 – 21052 Busto Arsizio.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale, la diffusione della cultura liberale, curando l'organizzazione di eventi e iniziative, la divulgazione di studi e analisi, attraverso ogni più appropriata forma di comunicazione.

ART. 2 – Scopi

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

In particolare, l'Associazione ha come scopo:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per la realizzazione del proprio scopo, l'Associazione potrà:

- organizzare eventi formativi e culturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: convegni, dibattiti, seminari;
- erogare borse di studio;
- editare, a stampa o su altri supporti (con l'esclusione della pubblicazione di quotidiani), libri, dispense, pubblicazioni, interviste ecc. afferenti gli scopi perseguiti dall'Associazione;
- reperire fondi grazie all'autofinanziamento dei soci, alle raccolte di contributi da privati, da enti pubblici o privati, anche mediante iniziative specifiche ad esse dedicate e finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale;
- stipulare convenzioni con Enti, Associazioni e realtà commerciali e produttive per la fornitura di beni e servizi funzionali al raggiungimento degli scopi associativi, nonché effettuare attività commerciali e produttive accessorie e strumentali ai fini istituzionali;
- intraprendere ogni altra attività inerente allo scopo associativo.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità, mantenendo la propria autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

ART. 3 – Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche*, gli *enti* del Terzo settore o altre associazioni senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda, secondo le modalità stabilite dall'Associazione, che dovrà contenere obbligatoriamente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- per i minorenni la domanda dovrà essere sottoscritta dai genitori;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.



La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o sul rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro il termine di 30 gg.; la domanda si intende accolta decorso senza comunicazioni il termine di 30 giorni. L'eventuale rigetto della domanda verrà comunicato e motivato per iscritto all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e versato la quota iniziale;
- Soci Ordinari: coloro che condividono gli scopi dell'Associazione, la cui richiesta di adesione non venga rigettata nei termini sopra indicati dal Consiglio Direttivo e sono in regola con il pagamento della quota associativa;
- Soci Benemeriti/Onorari: coloro che (persone fisiche o giuridiche) vengono insigniti di tale qualifica dal Consiglio Direttivo per:
 - notorietà e per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione;
 - per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa, valorizzandola e sostenendone lo scopo.

I soci maggiorenni e le persone giuridiche esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organi associativi.

I soci minorenni intervengono alle assemblee ed esercitano il proprio diritto di voto attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ogni Socio, fondatore o ordinario, può, in ogni momento, con il preavviso previsto, recedere volontariamente dall'Associazione, tramite comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo.

ART. 4 – Diritti, doveri e decadenza dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

La qualità di soci si perde:

- a) per morosità nel pagamento della quota associativa: la morosità del socio è dichiarata dal Consiglio Direttivo entro 60 gg. dalla scadenza del 31/12 di ogni anno, previo formale avviso, anche comunicato per via telematica, al Socio inadempiente;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c) per morte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che pongono in essere comportamenti che ledano il decoro ed il prestigio dell'Associazione, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o comunque per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

La perdita della qualità di soci nei casi di cui alle lettere a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, lettera d), la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dall'Assemblea alla prima seduta utile.

ART. 5 – Organi della Associazione

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 6 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi sociali.

Ciascun associato ha un voto. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Le persone giuridiche associate potranno essere rappresentate in assemblea dal loro legale rappresentante, ovvero da un suo delegato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita via mail almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio nonché, in via straordinaria, ogni qualvolta l'abbia convocata il Presidente del Consiglio Direttivo o qualora almeno un decimo degli associati in regola con gli obblighi sociali ne facciano motivata richiesta al Presidente.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
- discute e approva il bilancio sociale di cui all'art 14 del CTS;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Salvo quanto previsto dal paragrafo che precede, l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli associati. In seconda convocazione è sufficiente qualunque numero di presenti; le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente in carica o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente o, mancando anche quest'ultimo, al membro più anziano di età fra i componenti del Consiglio Direttivo presenti. La prima adunanza, e la successiva, quando non sia in carica il Consiglio Direttivo, sono presiedute dal componente più anziano di età fra i presenti. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, dal membro più giovane di età fra i presenti. Le votazioni sono palesi, salvo il caso in cui per particolari questioni l'assemblea, a maggioranza dei presenti, decida di procedere a votazione segreta.

Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche in video o teleconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Nel caso in cui il segretario ed il Presidente non siano fisicamente presenti nello stesso luogo, il verbale verrà redatto e sottoscritto dal solo segretario ed in un secondo tempo, non appena possibile, verrà sottoscritto anche dal Presidente.



ART. 7 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 11 (undici) membri nominati dall'assemblea tra i soci.

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea per la durata di anni 3, i suoi componenti possono essere rieletti. Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'art. 2382 del Codice civile. La scadenza del Consiglio Direttivo si avrà alla data dell'Assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio dalla nomina.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri arrotondato all'unità superiore. La convocazione è fatta a mezzo e-mail almeno 3 giorni liberi prima della riunione.

In caso di situazioni straordinarie e/o urgenti, il Consiglio direttivo può essere convocato anche 24 ore prima.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi, salvo il caso in cui per particolari questioni il Consiglio Direttivo, all'unanimità, decida di procedere a votazione segreta.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; il bilancio preventivo.
- conferisce procure generali e speciali;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione e alla decadenza dei soci come da art. 4.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l'organo verrà integrato con il primo dei non eletti disponibile ad assumere la carica.

ART. 8 – Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie.

Il Consiglio Direttivo può presentare all'Assemblea mozione di sfiducia del Presidente. L'Assemblea delibera sulla proposta del Consiglio Direttivo con maggioranza degli associati.

In caso di cessazione del Presidente, il Vicepresidente o in sua assenza il consigliere più anziano, svolgerà le sue funzioni, procedendo nel più breve tempo possibile alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente uscente può essere rieletto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e alla tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art 10 – Revisore o Collegio dei Revisori

L'assemblea è tenuta a nominare l'Organo di Controllo al verificarsi delle condizioni previste agli artt 30 e 31 del CTS e nei termini e modi previsti dai suddetti articoli.

ART. 11 – Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente al libro soci.

ART. 12 – Finanziamento e Gratuità del mandato

Il normale funzionamento dell'Associazione è assicurato dai Soci con il versamento della quota annuale. La quota associativa deve essere versata nella misura, nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

ART. 13 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tale data deve essere predisposto, sulla base delle direttive deliberate dall'Assemblea, il programma per l'anno successivo e devono essere stabilite le misure della quota associativa.

Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo, e successivamente presentato all'Assemblea per l'approvazione, il bilancio di esercizio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente. Per la contabilizzazione di tutta l'attività dell'Associazione si seguono le norme vigenti nel tempo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

ART. 14 – Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Statuto

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 17 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a titolo di erogazione liberale ad altri enti del terzo settore individuati dall'Assemblea in sede di approvazione della deliberazione dello scioglimento.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18 - Norme finali e Rinvio generale

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

